



**CITTA' DI ALBENGA  
IL SINDACO**

**Ordinanza n° 257  
del 21.8.2008**

**PREMESSO CHE**

soprattutto all'interno dell'area perimetrale delimitata dalle seguenti vie: Lungo Centa Alighieri, via Leonardo da Vinci, via Milano, via del Roggetto, via Bologna, via Valle d'Aosta, Viale Pontelungo, Piazza Garibaldi, via Genova, Piazza del Popolo, via Trieste, via Fiume, Lungo Centa Croce Bianca, Piazza Petrarca, Ponte L. E. Viveri, il consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro e/o metallo in spazi pubblici contribuisce a generare fenomeni di degrado di tessuto urbano e di disturbo alla quiete pubblica, in quanto detti contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato, costituendo fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e transitano, poiché utilizzati in alcuni casi come strumenti atti ad offendere;

in non pochi casi l'assunzione smodata di sostanze alcoliche ha facilitato comportamenti che offendono la pubblica decenza e fenomeni di violenza;

**CONSIDERATO CHE**

la predetta situazione che ha assunto proporzioni rilevanti, è riconducibile anche alla vendita per asporto di bevande alcoliche ed alimenti praticata da esercizi commerciali e pubblici esercizi presenti nell'area;

il Sindaco in qualità di ufficiale di Governo sovrintende anche alla vigilanza su tutto il territorio comunale quando possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto e che lo stesso adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Ritenute** pressanti le ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare i fenomeni sopradescritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e/o di uso pubblico cittadino e che hanno diritto a fruire in condizioni di assoluta tranquillità, sicurezza ed igiene;

**Ritenuto** pertanto necessario, ai fini della tutela dell'igiene, della sicurezza pubblica e della incolumità delle persone e per rendere più efficace l'azione di vigilanza e controllo

svolta dagli organi di Polizia, vietare, nelle aree considerate dal presente provvedimento, il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di alimenti e l'abbandono di qualunque contenitore vuoto di bevande, di alimenti, di rifiuti e di altri oggetti che possono creare pericolo ai fruitori dell'area in luogo pubblico e/o di uso pubblico;

**Dato atto** che si è provveduto ad informare preventivamente il Prefetto sull'adozione del presente atto con nota n. 1071 del 14 agosto 2008, trasmessa via fax in pari data e che sono state recepite le osservazioni pervenute via fax con nota del 20 agosto c.a.;

**Visti** il decreto 5 agosto 2008 recante "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione adottato in attuazione del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 125 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2008;

l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'Art. 6 del D.L. 92 del 27.05.2008 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 173 entrata in vigore il 26 luglio c.a. ;

## O R D I N A

1. è fatto divieto dalle ore 22,00 alle ore 6,00, in Albenga, all'interno dell'area perimetrale delimitata dalle seguenti vie: Lungo Centa Alighieri, via Leonardo da Vinci, via Milano, via del Roggetto, via Bologna, via Valle d'Aosta, Viale Pontelungo, Piazza Garibaldi, via Genova, Piazza del Popolo, via Trieste, via Fiume, Lungo Centa Croce Bianca, Piazza Petrarca, Ponte L. E. Viveri, di:

- Detenere senza giustificato motivo, consumare e somministrare bevande ed alimenti in contenitori di vetro e/o metallo in luogo pubblico e/o di uso pubblico, ad esclusione dei luoghi all'uopo preposti;
- abbandonare, poggiare in luogo pubblico e/o di uso pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande, alimenti, rifiuti ed altri oggetti che possono creare pericolo ai fruitori dell'area.

2. l'inosservanza delle disposizioni sopraindicate al punto 1, della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a 500,00 ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 267/2000. Si applicano i principi della legge 689/81. per quanto attiene alla diversa quantificazione del pagamento in misura ridotta in deroga ai principi sopra descritti, ai sensi dell'art. 6 bis del D.L. 92/08 convertito con L. 125/08, si provvederà con apposita deliberazione della Giunta comunale.

3. all'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti ed a cessare il comportamento scorretto; l'inottemperanza, a seguito di specifico invito a provvedere da parte del personale di vigilanza, verrà punito ai sensi dell'art. 650 C.P.. In

tale caso all'eventuale ripristino dei luoghi provvederà direttamente l'Amministrazione, con spese a carico dei trasgressori.

### **P R E V E D E**

l'invio tempestivo della presente ordinanza al Prefetto e al Corpo Polizia Municipale, all'Ufficio Informatica, alla Stazione Carabinieri, al distaccamento di Polizia Stradale, alla Questura competente.

La Polizia Municipale e le altre forze di polizia sono incaricati del controllo della presente ordinanza e dei provvedimenti inerenti e conseguenti a mente dell'art. 54 c. 7 del citato testo unico degli enti locali d. lgs. N. 267/2000.

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, e l'inserimento nel sito internet del Comune di Albenga per tutta la durata della validità.

È fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e far osservare la presente ordinanza.

### **A V V E R T E**

che, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, per eccesso di potere o violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO  
(Antonello Tabbò)